

## **8. Chiarimenti del Ministero dell'Interno circa le problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi**

A seguito di varie segnalazioni e quesiti pervenuti all'autorità nazionale del controllo del mercato inerenti lo stato dell'arte applicabile ai carrelli semoventi a braccio telescopico non girevoli nel periodo che intercorre tra 06 Marzo 2010 (data di entrata in vigore della Direttiva 2006/42/CE) e l'Ottobre 2010 (data di entrata in vigore della norma armonizzata EN15000:2008) il Ministero del Lavoro ha fornito in data 24 Dicembre 2012 con la circolare n. 31 alcuni chiarimenti al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento nello specifico settore e, al contempo, garantire il rispetto delle vigenti disposizioni.

Per rispondere al quesito la circolare premette che:

- la norma EN 1459:1998/A1:2006, armonizzata alla [Direttiva 98/37/CE](#) “*non prevedeva un limitatore di momento, ma esclusivamente un dispositivo di allarme (acustico o luminoso) della stabilità longitudinale*”;
- la norma EN 15000 pubblicata in Gazzetta Ufficiale a settembre 2009 prescrive, invece, “*l'adozione su tutti i carrelli a braccio telescopico di un **limitatore di momento**; tale norma costituisce però un riferimento per lo stato dell'arte di tali attrezzature solo a partire da ottobre 2010, come chiaramente indicato nell'introduzione alla norma*”.

Pertanto, poiché nel periodo compreso tra Marzo e Ottobre 2010, non risultava pubblicata alcuna norma armonizzata alla Direttiva 2006/42/CE specifica per i [carrelli semoventi](#) a braccio telescopico, onde evitare difformità di comportamento da parte dei soggetti certificatori di prodotto e verificatori, in particolare, in sede di verifica periodica ai sensi dell'art. 71 comma 11 del D.lgs. 81/08, la circolare precisa che **in tale periodo le misure previste al punto 5.8.5 della norma armonizzata EN 1459:1998/A1:2006 per rispondere al requisito 4.2.1.4 dell'allegato I alla Direttiva 98/37/CE possano ritenersi adeguate a soddisfare anche il requisito 4.2.2 della Direttiva 2006/42/CE**”.

Infine la circolare sottolinea che “*il requisito riportato al punto 4.2.1.4 della 'Direttiva macchine' viene soddisfatto nella EN 1459:1998/A1:2006 dalle prove di stabilità descritte al punto 5.7, dall'installazione del dispositivo di allarme di stabilità longitudinale specificato nel punto 5.8.4 e da un uso e una [manutenzione conformi](#) a quanto definito nel manuale a cui si fa riferimento al punto 7.1 (vedansi appendice G) alla suddetta norma*”.

Si invitano i Dealer che si occupano della vendita o noleggio di tali attrezzature di rispettare le nuove indicazioni e i chiarimenti forniti dal legislatore in proposito.

(Rif. portale Ministero del lavoro [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it))